

STATUTO

Associazione WEEM

"Associazione dei cittadini, delle imprese e dei professionisti"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Anzio Viale Del Sole n. 43, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **"WEEM Associazione dei cittadini, delle imprese e dei professionisti"**, per brevità WEEM in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 e art. 36 e seguenti del C.C. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo potrà istituire uffici secondari e di rappresentanza in tutto il territorio nazionale italiano ed eventualmente all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione **"WEEM Associazione dei cittadini, delle imprese e dei professionisti"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica, antirazzista e laica e persegue esclusivamente le finalità di seguito specificate.

L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri enti ed istituzioni, aventi scopi identici o affini o complementari al proprio; così come altre Istituzioni o Enti o Associazioni potranno partecipar nell'Associazione WEEM.

Art. 3. L'Associazione è una associazione sindacale datoriale e professionale costituita in base all'art. 39 della Costituzione, che rappresenta imprenditori e professionisti,

nonché Lavoratori, aziende, imprese e società di servizi, in qualsiasi forma costituite, di tutti i settori produttivi (agricoltura, industria, edilizia, commercio, turismo, servizi, formazione, terziario, sanità ecc.) allo scopo di divulgare la cultura di impresa e della sicurezza sul lavoro, oltre a fornire tutte le attività di seguito elencate a favore dei propri associati, delle loro famiglie e di terzi.

L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa professionisti, imprenditori ed aziende, private e pubbliche, di servizi e di consulenza, aziende, studi professionali e lavoratori che operano nei settori sopra riportati, oltre a cittadini, enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali.

Finalità e attività

Art. 4. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e aggregazione sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una vasta divulgazione della cultura di impresa, della tutela dei diritti dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di svolgere attività di formazione, informazione, studio, ricerca, e realizzazione di attività ed iniziative al fine di favorire gli scopi sociali, mettendole a disposizione dei soci nonché di enti pubblici e privati o aziende, imprese, professionisti e lavoratori.

L'Associazione ha come scopo lo sviluppo, la professionalizzazione, la tutela e la difesa degli interessi delle aziende, professionisti e dei lavoratori associati attraverso:

1. la difesa degli interessi economici, morali, intellettuali e professionali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti alla Associazione con assoluta obbiettività e libertà;
2. La diffusione della cultura dell'associazionismo e dello sviluppo imprenditoriale e professionale attraverso l'organizzazione di eventi, matching di imprese e

professionisti, l'organizzazione di reti d'impresa e professionisti, l'organizzazione di gruppi di acquisto e il sollecito di richieste di forniture di beni e servizi oltre che la presentazione di servizi legali, fiscali, assicurativi, di marketing e comunicazione, servizi finanziari, servizi edili, energetici, di somministrazione lavoro, etc. Agli associati.

3. l'attività di formazione, e professionalizzazione dei propri iscritti;
4. la rappresentanza e la difesa degli iscritti in tutte le sedi locali, nazionali ed europee, nonché la tutela degli stessi in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro sia in sede giudiziale e stragiudiziale;
5. La diffusione della cultura della giustizia, dell'equità e della legalità e la diffusione dell'istituto dev'arbitrato e l'organizzazione di tribunali arbitrali competenti e professionali e potrà utilizzare un proprio logo ad hoc con play-off la dicitura " Tribunale Arbitrale per le imprese" .
6. la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione e contrattazione a tutti i livelli da parte degli organi esecutivi e legislativi e normativi, in relazione alle finalità dell'associazione nonché l'attività di assistenza nelle pratiche amministrative, tributarie e fiscali nei confronti di enti pubblici e privati.
7. la realizzazione di percorsi formativi qualificanti ed abilitanti, di formazione permanente per i propri iscritti, per gli operatori di tutti i settori produttivi, e dei lavoratori, nonché lo sviluppo di tutte le azioni formative e consulenziali nel campo della cultura di impresa, dello sviluppo di progetti imprenditoriali e non, e della salute e sicurezza sul lavoro, anche ove richiesta specifica abilitazione, attraverso la costituzione di una rete presente su tutto il territorio nazionale;
8. l'attività di rappresentanza e difesa dei propri iscritti nelle sedi locali, e nazionali, finalizzata al riconoscimento della professionalità dell'attività esercitata dai formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro e delle aziende che

operano nel settore;

9. l'attività di realizzazione di attività di formazione con l'organizzazione, diretta e/o a mezzo delle aziende iscritte e convenzionate di corsi di formazione temporanea o permanente, per gli iscritti e per gli operatori del settore, datori di lavoro e lavoratori, sulla sicurezza e salute sul lavoro, sulla sicurezza alimentare, ed inoltre: promuovere e costituire attività di patronato e di assistenza sociale e previdenziale; lo svolgimento e l'organizzazione di specifiche azioni formative nel settore dell'ambiente e della tutela della salute, anche in relazione a specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali; economia circolare e green economy,
10. l'attività di promozione relativamente alla costituzione di cooperative e consorzi e/o associazioni, di Enti di formazione ed addestramento professionale;
11. promuovere ed organizzare servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati quali quelle fiscali (CAF), amministrative, di consulenza del lavoro, legali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi oltre all'attività di conciliazione e far parte di commissioni di conciliazioni di controversie individuali o collettive di lavoro, e quanti altri occorrenti nell'interesse generale degli iscritti;
12. promuovere fiere o ogni altra iniziativa finalizzata alla promozione e al collegamento delle imprese nei mercati nazionali ed internazionali;
13. promuovere, curare e patrocinare anche con altri Enti pubblici e privati, seminari, dibattiti, convegni, corsi di studio ed ogni altra attività ad esse legata al fine di realizzare lo scopo associativo;
14. curare e realizzare progetti e studi di fattibilità e sviluppo, consulenza e assistenza tecnica per iniziative legate all'avvio d'impresa in riferimento all'imprenditorialità giovanile e femminile; start up e qualsiasi altra forma di avviamento e studio di progetti;
15. promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione o per tramite di determinati organismi, corsi di preparazione o

- aggiornamento professionale rivolta ad imprenditori o dipendenti o figure professionali da inserire nelle imprese anche finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e dai Privati;
- 16.promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, privati o comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma o laurea per imprenditori o lavoratori agricoli per la formazione di idonei profili professionali;
 - 17.promuovere, coordinare, assistere o rappresentare l'organizzazione economica dei produttori, nelle associazioni di produttori, cooperative ed altre forme associative;
 - 18.promuovere iniziative in materia previdenziale ed assistenziale a beneficio delle categorie rappresentate, anche attraverso la costituzione e la gestione di fondi pensione, fondi di risparmio e fondi d'investimento, italiano o esteri e di interventi a sostegno delle attività svolte;
 - 19.promuovere Banche Sociali del Lavoro senza fini di lucro; promuovere e gestire attività di raccolta per risparmio e investimento;
 - 20.istituire e gestire, direttamente e/o indirettamente e/o tramite enti appositamente costituiti, scuole materne, primarie secondarie, medie inferiori e superiori, facoltà universitarie, corsi di master e di specializzazione post diploma/laurea, parificate o da parificare e svolgere tutto l'iter per il riconoscimento dei titoli da rilasciare;
 - 21.operare per la tutela dei diritti civili;
 - 22.supportare l'azione delle organizzazioni sociali;
 - 23.sviluppare la crescita di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
 - 24.promuovere lo sviluppo anche attraverso forme di collegamento e di collaborazione con altre organizzazioni, Enti, movimenti per favorire lo scambio di buone prassi ,

instaurare rapporti di partenariato al fine di migliorare la risposta ai bisogni sociali del territorio in cui si opera;

25. L'Associazione potrà inoltre:

a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;

b) anche in rappresentanza degli interessi generali degli associati, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea:

c) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;

d) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, tra le quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, amministrazioni locali, ecc.;

e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi d'interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

f) organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e, in particolare, delle piccole e medie imprese;

g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;

h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;

- i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;
- l) fornire ai soci anche indirettamente servizi che rientrino negli interessi dell'Associazione e dei soci;
- m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
- n) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;
- o) organizzare, anche tramite volontari ed obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;
- p) promuovere a livello nazionale il marchio Associazione "WEEM" che sia sinonimo di affidabilità, esperienza imprenditoriale, innovazione tecnologica, ecc.

L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale, potrà ricevere donazioni, contributi di terzi ed assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e l'accrescimento professionale e culturale dell'impresa, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi.

L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

Attività e strumenti

L'Associazione per tutti i suoi associati, familiari e terzi, siano essi imprese, professionisti, professionisti iscritti agli Albi vuole attestare la qualificazione professionale e la qualità dei servizi dei propri iscritti secondo le norme europee, nazionali e internazionali, promuovere le certificazioni della professionali e dei sistemi organizzativi, promuovere e coordinare specifiche iniziative per favorire la

crescita professionale delle giovani Imprese e/o dei. Giovani imprenditori, favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative inerenti alle professioni nei campi culturale, previdenziale , sanitario, assistenziale e assicurativo e finanziario, istituire e coordinare corsi di formazione non che ogni altra iniziativa culturale e divulgativa in materia di impresa, professioni, immobiliare, condominiale e finanziario, agevolare l'associato nell'accesso a strumenti, servizi e risorse finalizzare al migliore esercizio della propria attività, anche mediante accordi e convenzioni associative con enti o imprese o altre associazioni.

L'associazione realizza i propri scopi e le attività, sia direttamente sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche della Associazione stessa.

L'associazione potrà:

- organizzare eventi e spettacoli in genere, spettacoli teatrali, film e cinematografici e spettacoli musicali eventi musicali e festival, manifestazioni, laboratori, fiere, mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, opere teatrali, cinematografiche, concerti ed eventi in genere, concorsi, incontri con la stampa, convegni, ecc rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
- Progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire supporti didattici, libri, opuscoli, CD, materiali e prodotti, film e video di ogni genere e tipo anche via internet;
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti le attività istituzionali promosse;
- Promozione, diffusione e pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa, del tempo libero al fine di favorire i contatti tra gli associati e per completare il programma di formazione;
- Istituzione di centri estivi ed invernali, campus, scuole di formazione con finalità culturali, artistiche e del tempo

- libero; oltre che attività simili in ambito professionale.
- Potrà organizzare viaggi per intraprendere incontri B2B con Paesi Esteri
 - Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
 - Stampare e divulgare in tutte le forme compresi il web materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti informatici, CD e DVD, utilizzo di reti e piattaforme informatiche;
 - proporre a soggetti interessati studi, consulenze e ricerche nell'ambito aziendale, settoriale o territoriale sulle problematiche socio economiche, della formazione e della sicurezza sul lavoro;
 - proporre la promozione dell' immagine con produzione di ogni tipo pubblicità e prodotti cartacei o multimediali;
 - produrre grafica, design, illustrazione, fotografia, decorazione, pittura, installazioni ed allestimenti e gestire attività di progettazione relativamente ai settori sopra descritti;
 - distribuire e vendere vari prodotti sia di propria produzione che prodotti da terzi;
 - organizzare, in proprio o conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre, promuovere premi, ecc.; in Italia e all'estero
 - organizzare, limitatamente ai propri soci e associati, viaggi e soggiorni in Italia ed all'estero;
 - raccogliere sponsorizzazioni, donazioni ed investimenti per attività ed iniziative realizzate dall'Associazione;
 - promuovere, organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specializzazione in tutti i campi oggetto di interesse dell' Associazione, anche in collaborazione con Enti locali, regionali, statali, europei ed internazionali sia pubblici che privati, comprese ogni tipo e grado di

- scuola ed università, sia pubblica che privata italiana o estera;
- organizzare, progettare, svolgere, direttamente o tramite le proprie aziende associate corsi e azioni formative utilizzando la metodologia dell'e-learning, l'uso dell' on-line e tutti gli strumenti multimediali anche nel settore sanitario tramite l'ECM nazionale e regionali;
 - partecipare alla definizione delle politiche e delle normative di sicurezza, ambiente e salute congiuntamente ad organismi pubblici e privati nonché la partecipazione ad iniziative e progetti, italiani e europei ed internazionali, per promuovere le figure professionali degli associati nell'ambito della loro attività;
 - individuare ed attuare per gli associati percorsi di qualificazione, specifici corsi ed attività formative culturali e professionalizzanti, al fine del riconoscimento da parte dei soggetti abilitati;
 - Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità con la normativa vigente in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

L'associazione inoltre potrà avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.

- L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

- L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi degli aderenti e dei privati;
 - b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e professionali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
- Organizzazione eventi di raccolta fondi
- Organizzazione di raccolta fondi in genere anche mediante eventi e sponsorizzazioni

-L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

-Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

-le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

-L'Associazione potrà inoltre creare qualsiasi attività finanziaria ed economica che porti un beneficio collettivo agli associati che fruiscono dei servizi stessi offerti dall'Associazione.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito

Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota

associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al

perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del

dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce

all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato

condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o

impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si

avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Approvato in data

Il Presidente

Il Consigliere

Il Consigliere